



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-7

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di Marzo il sottoscritto Capurro Silvia in qualità di dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Fase conclusiva del procedimento previsto dal D.P.R. 2.12.1997 n. 509 indetto con Conferenza di Servizi per la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a Genova Pegli

Adottata il 19/03/2015
Esecutiva dal 19/03/2015

19/03/2015	CAPURRO SILVIA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-7

OGGETTO: Fase conclusiva del procedimento previsto dal D.P.R. 2.12.1997 n. 509 indetto con Conferenza di Servizi per la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a Genova Pegli.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il D.P.R. 2.12.1997 n.509 ha approvato il Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio Marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15.03.1997 n. 59;
- al fini di individuare il progetto ritenuto maggiormente idoneo per la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a Genova Pegli è stata avviata la relativa procedura;
- in data 16 dicembre 2003 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi appositamente convocata e, in tale sede sono stati illustrati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. sopra citato, i progetti preliminari presentati dalle società Porto Pegli S.r.l., MA.RI.NA. Service Genova S.p.A., Bagni Castelluccio S.r.l.;
- la Conferenza, a seguito all'iter istruttorio svoltosi, si è espressa, conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D.P.R., a favore del progetto presentato dalla Porto Pegli s.r.l. sulla base dei singoli pareri espressi dagli Enti individuati dal ridetto D.P.R. ritenendolo in tal senso idoneo, rispetto alle concorrenti, a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione, per le motivazioni esplicitate nei singoli atti delle Amministrazioni partecipanti a detta Conferenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2007/118.18/00083 del 14 novembre 2007 il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica e Centro Storico, ha adottato la determinazione inerente la fase conclusiva del procedimento, in conformità alle risultanze della Conferenza;
- ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.P.R. 509/97, il Sindaco ha quindi formalmente comunicato alla Società Porto Pegli s.r.l. le risultanze della Conferenza invitandola a presentare il progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge 109/94, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato, allo studio di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

impatto ambientale (ove prescritto) predisposto secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 12.04.1996 comunicando, al riguardo, che l'approvazione del progetto definitivo avrebbe seguito, sotto il profilo delle procedure, quanto stabilito dall'articolo 6 - comma 2 - del più volte citato D.P.R. 509/97;

- con diversi ricorsi la Soc. Bagni Castelluccio s.r.l. ha impugnato gli atti del procedimento;

Premesso ancora che:

- la Porto Pegli s.r.l., in data 30 dicembre 2009, ha presentato elaborati grafico descrittivi, per la verifica di corrispondenza alle prescrizioni espresse dagli Enti nell'ambito della prima fase della procedura istruttoria, elaborati esaminati dalla Conferenza dei Servizi in una seduta svoltasi in data 29 gennaio 2010;

- a seguito dell'esame dei documenti, come sopra prodotti, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che sussistessero le condizioni per poter procedere all'avvio della fase di approvazione del progetto definitivo;

- successivamente, essendo pervenute comunicazioni da Enti partecipanti, in generale relative a richieste afferenti la fase del progetto definitivo, e previa sollecitazione del Comune di Genova alla presentazione del progetto definitivo medesimo, Porto Pegli ha chiesto di rinviare tale presentazione, in considerazione della pendenza di ricorsi sugli atti relativi alla precedente fase procedimentale, richiesta accolta dal Comune con nota in data 16 marzo 2011;

Preso atto che:

- tutti i ricorsi presentati al T.A.R. da Bagni Castelluccio s.r.l. (tranne uno di cui infra) sono stati dichiarati improcedibili (cfr. sentenze T.A.R. Liguria 463, 464, 465, 466 del 24 marzo 2011);

- con sentenza n. 467/2011, il T.A.R. Liguria, decidendo sul ricorso R.G.R. 85/2008 proposto da Bagni Castelluccio s.r.l. (con il quale è stato richiesto l'annullamento di: determinazione dirigenziale del Comune di Genova 2007/118.18/00083 del 14.11.2007, D.C.C. n. 97 del 31.10.2006, determinazione Regione Liguria n. 4209 del 29.12.2006, decisione Conferenza dei Servizi del 26.06.2007, deliberazione Regione Liguria n. 627 del 08.06.2007, relazione della Regione Liguria n. 254 del 30.05.2007, parere del Comitato tecnico regionale del 29.05.2007), ha ritenuto accoglibile il ricorso stesso, per difetto di motivazione dell'immutazione del parere originario della Soprintendenza (nota prot. n. 8235 del 10.01.2005) in sede conferenziale (in cui risulta la dichiarazione di allineamento alle indicazioni fornite dagli altri Enti); come si evince dal dispositivo della sentenza medesima, il T.A.R. "accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto annulla gli atti impugnati";

- tale sentenza è stata oggetto di ricorso in appello presso il Consiglio di Stato da parte di Bagni Castelluccio s.r.l., con richiesta di riforma parziale di tale pronuncia con l'accoglimento del ricorso anche in base ai motivi di gravame respinti;

- risulta tuttora pendente un ricorso presentato per l'annullamento della seduta di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 29 gennaio 2010;

Premesso infine che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a seguito della Sentenza T.A.R. sopra citata la Conferenza di Servizi è stata convocata per il 25 agosto 2011;

- in tale sede, in particolare, è stata data lettura della nota Regione Liguria prot. n. PG/2011/113219 del 04.08.2011 che comunicava l'adozione, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 29.07.2011, della variante di aggiornamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, deliberazione contenente modifiche relative alla previsione dell'approdo per la nautica da diporto di Pegli, concernenti i caratteri progettuali e le prestazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali da osservare nella progettazione;

- in merito alla sentenza T.A.R. Liguria n. 467/2011 e con specifico riguardo al contenzioso in essere, gli Enti partecipanti hanno concordato sul fatto che gli atti precedenti (fra l'altro oggetto di disamina nella sentenza medesima e nelle altre citate in precedenza), possano ritenersi non investiti dall'annullamento e che possa essere conseguentemente riattivato il procedimento a partire dall'espressione delle Amministrazioni competenti nella seduta decisoria;

- la seduta si è aggiornata, previa espressione della Conferenza che ha ritenuto necessario e opportuno che la Regione, a chiarimento di quanto preliminarmente comunicato con la citata nota prot. n. PG/2011/113219 del 04.08.2011, si esprimesse circa l'incidenza dell'adozione della variante al PTC della Costa, di cui alla DGR n. 936/2011, rispetto al procedimento di cui in oggetto, ai sensi del DPR 509/97;

- inoltre, è stato fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie, osservazioni e contributi al procedimento oggetto della Conferenza (sessanta giorni dal 25 agosto 2011);

Dato atto che, successivamente alla seduta di Conferenza dei Servizi del 25 agosto 2011, gli Enti partecipanti hanno fatto pervenire le seguenti comunicazioni in merito:

- Regione Liguria con nota prot. 140425 del 10/10/2011 (PG 3224 del 12/10/2011) ha chiarito che, in sede di ripetizione del procedimento conclusivo della fase di ammissibilità di cui all'art. 5 del DPR 509/1997, per effetto della sentenza del TAR che, come noto, ha annullato gli atti precedenti, la Delibera regionale di espressione del parere sul progetto preliminare, da prodursi in sede di conferenza di servizi deliberante, dovrà tenere conto della sopravvenuta disciplina di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 936/2011, operante in regime di salvaguardia. Tale variante al PTC della Costa come sopra adottata, per l'ambito di interesse, chiarisce meglio e definisce maggiormente nel dettaglio quelle indicazioni di tutela paesistica già contenute nelle prescrizioni della D.G.R. n. 627 del 8.6.2007, le quali miravano ad un contenimento dell'impatto complessivo della struttura portuale prevista, specie per quanto attiene alla sua riduzione nel settore di levante, nonché alla diminuzione dei parcheggi. La Regione ha ritenuto, dunque, che possa essere ripetuto il procedimento di Conferenza di Servizi conclusivo della fase di ammissibilità di cui all'art. 5 del DPR 509/1997, sebbene alla luce delle sopravvenute disposizioni tecniche normative della Variante al PTC della Costa adottato con la DGR 936/2011. L'iter del procedimento di Conferenza di Servizi in argomento potrà essere riavviato dal Comune quanto meno dopo espressione del parere che la Civica Amministrazione e l'Autorità Portuale di Genova sono chiamati a rendere dopo la conclusione della fase di pubblicità sulla variante al PTC della costa, e fatto salvo l'esame di eventuali memorie da parte dei soggetti interessati alla procedura di Conferenza di Servizi;

- Provincia di Genova con nota prot. 132996 del 15/11/2011 - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo e Gestione del Territorio (PG322833 del 21/11/2011), dando atto che non sono sopravvenute, in materia idraulica, variazioni sostanziali rispetto al quadro normativo di

riferimento per la valutazione del parere precedentemente espresso con nota n. 110518/6677 del 01/10/2004, ha ribadito le posizioni già espresse di preferenza, per quanto riguarda l'aspetto di competenza, per la soluzione proposta dai Bagni Castelluccio S.r.l., chiedendo inoltre, in caso di sviluppo delle successive fasi progettuali di Società Porto Pegli, che vengano indicate le tempistiche e le modalità operative di manutenzione alla foce dei rio (quali ad esempio le modalità di dragaggio);

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota prot. 32661 del 31/10/2012 (PG 335617 del 12 novembre 2012) ha dato conto delle motivazioni che hanno portato all'espressione di preferenza per il progetto presentato da Porto Pegli s.r.l. nell'ambito della seduta deliberante del giugno 2007 (ritenute carenti dal T.A.R. Liguria nella sentenza n. 467/2011) fornendo le precisazioni richieste come di seguito trascritte:

“Si premette innanzitutto che Soprintendenza ha preso parte alla conferenza dei servizi conclusasi con seduta decisoria il 15 giugno 2007 per le finalità di cui al D.P.R. 509/97, ovvero per esaminare i progetti presentati ed individuare quello maggiormente capace di soddisfare, in modo combinato, i diversi interessi coinvolti, e tra questi legati alla salvaguardia del patrimonio culturale, che è compito istituzionale di questo Ufficio.

L'area oggetto dell'intervento è infatti oggetto di provvedimento di vincolo di Bellezza di Insieme “Zona località Castelluccio dalle quali si gode le visuali del mare e di parte delle costa”(DM 13/02/1953) e di vincolo monumentale”Fortilizio Castelluccio a Pegli”con D.M.7/06/1940 oltre che soggetta a tutela per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del d.lgs 42/2004 e s.m.i. trovandosi entro la fascia dei 300 metri dalla costa.

Nel corso dei lavori della Conferenza dei servizi, la Soprintendenza si è dapprima espressa con nota prot. 8235 del 10/01/2005 (riportata nel verbale di Conferenza dei Servizi Seduta decisoria del 15/06/201 (2007 errata corrige), CDS 59/03) raccomandando all'Amministrazione di valutare con attenzione le possibilità offerte dai progetti in relazione al recupero della zona sottostante il Castelluccio ed al raccordo tra porto turistico e aree limitrofe. Ha quindi espresso considerazioni di dettaglio sui tre diversi progetti, valutando quali compatibili sotto i profili di competenza sia il progetto presentato dalla Porto di Pegli S.r.l., sia quello presentato dalla Bagni Castelluccio S.r.l.; per entrambi è stata contestualmente evidenziata la necessità di chiarire alcune criticità. E' stato infine formulato in via preliminare un parere di preferenza per il progetto della Bagni Castelluccio S.r.l., con la riserva di poter esprimere un parere definitivo in seguito all'esame di elaborati progettuali di maggior dettaglio.

Come ben evidenziato dal verbale della seduta decisoria, in seguito ad un più attento esame degli atti in sede di Comitato Tecnico Regionale, il Soprintendente nel corso dei lavori ha quindi ritenuto di poter sostenere una preferenza per il progetto, presentato dalla Porto di Pegli S.r.l., in conformità a quanto espresso dagli altri Enti partecipanti alla Conferenza.

Questo nello spirito dell'art 5, comma 7 del citato D.P.R. 509/97 (L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della Regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione), ed in ragione del superamento delle criticità preliminarmente riscontrate nell'ipotesi progettuale in questione grazie ad un più dettagliato esame degli elaborati e del contesto. Si è infatti verificato che la criticità evidenziata relativamente ad una “ingiustificata interruzione” della definizione progettuale nella zona ovest era motivata dall'essere tale area esclusa da quella oggetto di intervento, non tale pertanto da poter costituire elemento di peso nel giudizio: quindi che la prevista piastra parcheggi rispondeva ad esigenze viabili precise, la cui maggiore definizione architettonica poteva essere garantita nelle successive fasi progettuali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

E' da precisare da ultimo, poiché il TAR pare dar peso al parere della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica, che all'epoca della Conferenza dei Servizi la competenza in merito era affidata agli uffici regionali, rimanendo alla Soprintendenza un mero potere di annullamento degli atti emessi, qualora se ne fosse ravvisata l'illegittimità e che - comunque - come ben chiarito dalle note citate e dai rappresentanti della Soprintendenza nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, il progetto avrebbe dovuto successivamente acquisire, in una fase di definizione di maggior dettaglio, le autorizzazioni previste dalla parte II e dalla parte III del d.lgs 42/2004 e s.m.i.”;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota prot. 21731 del 12/11/2012 (PG 347929 del 20/11/2012) ha confermato i pareri precedentemente espressi con note prot. 4620 del 9 dicembre 2003 e prot. 2766 del 24 agosto 2004.

- Provincia di Genova con nota prot. 141910 del 21/11/2012 Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio Controllo e Gestione del Territorio (PG350650 del 21/11/2012) non individuando proprie specifiche competenze nell'attuale fase procedurale e si è riservata di esprimere il parere di competenza in materia di difesa del suolo nelle successive fasi del procedimento di conferenza dei servizi;

Dato atto inoltre che sono pervenute le memorie di seguito sintetizzate:

- Porto Pegli, con memoria datata 24 ottobre 2011 (PG 336216 del 31/10/2011), condividendo quanto espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 25/08/2011 circa gli effetti della sentenza TAR Liguria, limitati al secondo parere della Soprintendenza e alla deliberazione conclusiva della Conferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 509/1997, ha richiesto alla Conferenza di confermare che il procedimento amministrativo in itinere può essere concluso acquisendo nuovo motivato parere della Soprintendenza ed adottando nuova deliberazione della Conferenza in sede deliberante, nonché di dare atto che il progetto preliminare proposto da Porto Pegli s.r.l. conserva i motivi di preferenza già apprezzati ed è compatibile con le indicazioni di cui alla richiamata variante al P.T.C. della Costa, interpretate in conformità ai principi in tema di coerenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi comunitari in materia di procedimenti competitivi;

- Bagni Castelluccio, con memoria datata 18 ottobre 2011 (PG 337752 del 31/10/2011), ha dato conto dell'iter procedimentale e processuale inerente la vicenda in esame ed ha comunicato l'intenzione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la parte della sentenza emessa dal TAR Liguria che ha respinto gli ulteriori motivi dedotti; ha affermato di non condividere la decisione della Conferenza, se quest'ultima dovesse intendersi nel senso che sia possibile per la Conferenza stessa limitarsi a recepire i pareri resi all'epoca dalle singole Amministrazioni ad essa partecipanti, per confermare la scelta della progettazione presentata da Porto Pegli, ritenendo al contrario che, in conseguenza della pronuncia del T.A.R. Liguria e delle nuove prescrizioni pianificatorie in corso di approvazione, sia necessaria, da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza, una nuova valutazione delle progettazioni presentate;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2011:
- è stato adottato il Progetto Preliminare di P.U.C. che, fra l'altro, ha suddiviso il territorio costiero secondo un'articolazione in ambiti di conservazione e di riqualificazione, ai sensi della L.R. n. 36/97 e s.m.i., al fine di valorizzare i tratti di costa di rilevanza paesaggistica, naturalistica ed ambientale; in particolare ha individuato, nell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale, l'arco costiero di riqualificazione “Litorale Prà , Pegli”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- anche per questo, così come per ogni ambito individuato, il PUC adottato ha stabilito le funzioni ammesse, la disciplina degli interventi edilizi, le prestazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e la modalità di attuazione degli interventi.

- in merito alle previsioni contenute nel Progetto Preliminare di P.U.C., in termini di assetto infrastrutturale, in corrispondenza del tratto interessato dal Porto Turistico di Pegli, è stata individuata la fermata ferroviaria di Pegli Lido ed un parcheggio pubblico di interesse urbano;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2012:

- il Comune ha espresso il parere di competenza in merito alla Variante di aggiornamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Costa adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del 29/07/2011, con contestuale pronuncia in merito alle osservazioni pervenute;

- in particolare, in merito all'osservazione presentata da Porto Pegli s.r.l. volta a garantire la realizzazione del progetto del porto di Pegli sulla scorta di quanto previsto dal progetto preliminare selezionato attraverso la procedura della conferenza dei servizi avviata nel 2003 ai sensi del D.P.R. n. 509/97, parzialmente censurata dal T.A.R., il Comune ha valutato di accogliere parzialmente l'osservazione, proponendo conseguentemente modifiche in norma, come segue: "Al paragrafo 4.16 Fascia di Rispetto di Voltri – Prà – Pegli del Fascicolo 2.2.2 del "Quadro degli interventi sul sistema dei porti turistici", completare la frase "si forniscono inoltre indicazioni specifiche per la base nautica di Pegli" con la frase "fatti salvi gli interventi necessari per la sicurezza della navigazione";

Preso atto che:

- in data 6 dicembre 2012, si è nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, che ha esaminato le posizioni espresse dagli enti partecipanti con le richiamate note, nonché le suindicate memorie presentate dalle Società Porto Pegli e Bagni Castelluccio;

- a conclusione dei lavori, sono state proposte le seguenti ipotesi di percorso:

- ribadire che il procedimento possa essere riattivato a partire dall'espressione delle Amministrazioni competenti nella seduta decisoria, riconoscendo che la Soprintendenza ha integrato con la richiamata nota prot. 32661 del 31/10/2012 le motivazioni sul parere a suo tempo espresso;

- prendere atto delle posizioni espresse dalla Regione Liguria e dal Consiglio Comunale circa l'esigenza di recepimento delle condizioni poste nell'ambito del procedimento in ordine alla variante al P.T.C. della Costa e al progetto preliminare di P.U.C.;

- conseguentemente, in relazione all'istanza, inoltrata con memoria in data 24 ottobre 2011 (PG 336216 del 31/10/2011) da Porto Pegli s.r.l. alla Conferenza di Servizi, "di dare atto che il progetto preliminare è compatibile con le indicazioni di cui alla richiamata variante, interpretate in conformità ai principi in tema di coerenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi comunitari in materia di procedimenti competitivi", di richiedere a Porto Pegli s.r.l. la disponibilità a proporre una verifica circa l'adeguabilità del progetto rispetto alle mutate condizioni pianificatorie da sottoporre alla Conferenza stessa;

- nel merito, si sono espressi in tale sede favorevolmente il Comune di Genova e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;

- il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia e Liguria – Sede Coordinata di Genova, nella delega redatta in occasione della Conferenza di Servizi del 6/12/2012 (nota prot. 9921 del 6/12/2012) ha precisato che il parere di competenza "sarà volto all'approvazione tecnico infrastrutturale finalizzata ai soli fini marittimi";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Autorità Portuale ha rinviato la propria espressione alle valutazioni finali che saranno assunte dalle Autorità competenti in materia di Piano Urbanistico Comunale e di Piano della Costa.

Successivamente la Regione Liguria, con nota prot. 2012/181563 in data 21 dicembre 2012, ha comunicato di condividere quanto proposto nel corso della seduta del 6 dicembre 2012 e ha ribadito che, ferma restando la salvezza, allo stato degli atti del procedimento, del diritto della Porto Pegli ad essere ammessa alla fase di redazione del progetto definitivo, il parere regionale per la conclusione della fase preliminare sarà espresso con riferimento all'esito della verifica di conformità del progetto medesimo con le sopravvenute disposizioni del PTC della Costa, adottato e vigente in salvaguardia;

Considerato che:

- in data 6 maggio 2013 Porto Pegli s.r.l. ha anticipato la documentazione esplicativa, al fine di dimostrare la compatibilità del progetto preliminare presentato e favorevolmente valutato con l'intervenuta nuova disciplina urbanistica;

- con nota datata 17/07/2013 (PG 232708 del 18/07/2013) la Porto Pegli s.r.l. ha presentato in congruo numero di copie la documentazione sopra richiamata che è stata trasmessa, a cura del Comune di Genova, con nota prot. N. 235477/2013 del 23 luglio 2013 agli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi;

Preso atto che:

- con deliberazione DCC 10/2014 del 18/03/2014 avente ad oggetto "Progetto preliminare, presentato dalla Porto Pegli s.r.l., relativo alla Realizzazione di una struttura dedicata Alla nautica da diporto nell'area compresa fra il Castelluccio ed il Risveglio di Pegli verifica di adeguabilità conseguente alla seduta di Conferenza di Servizi in data 6 dicembre 2012, in considerazione dei mutamenti intervenuti nel quadro pianificatorio di riferimento. Parere del Comune di Genova" **il Comune di Genova** ha:

- 1) dato atto che Porto Pegli s.r.l., in data 6 maggio 2013, ha presentato elaborati volti a dimostrare l'adeguabilità del progetto preliminare presentato da Porto Pegli s.r.l., nell'ambito della procedura ex D.P.R. n. 509/97, relativo alla realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto nell'area compresa fra il Castelluccio ed il Risveglio di Pegli, rispetto alle intervenute modificazioni del quadro pianificatorio;
- 2) approvato la valutazione di tali elaborati, come effettuata nella relazione del Settore Urbanistica in data 10 ottobre 2013, che è parte integrante della delibera stessa;
- 3) confermato, per le considerazioni espresse nelle premesse del provvedimento e per le valutazioni esplicitate nella relazione del Settore Urbanistica, il parere favorevole del Comune di Genova, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, relativamente al progetto in esame;
- 4) rinviato alle valutazioni e determinazioni della Conferenza dei Servizi, previa acquisizione degli atti degli Enti competenti a esprimersi, per la definizione del procedimento in esame.

- nella sopra citata deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre espresso le seguenti considerazioni: - la Fortezza del 1200 denominata Castelluccio va salvaguardata e valorizzata all'interno del progetto; - per quanto non oggetto di adeguamenti a seguito della verifica, di cui al presente provvedimento, è da intendersi mantenuta e confermata la documentazione relativa alla progettazione preliminare, favorevolmente valutata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 518/2006 e D.C.C. 97/2006;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 26.3.2014 è stata approvata la variante di aggiornamento al PTC della Costa relativa al cantiere navale di Albenga e al porto turistico di Genova Pegli, in anticipazione e a stralcio rispetto alla complessiva variante PTC della Costa adottata con DGR n. 936/2011;

Preso ancora atto che:

- la **Regione Liguria** con D.G.R. n.615 del 23.5.2014 ha dato atto che:

- il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, riunitosi in adunanza Generale in data 14.4.2014, con la partecipazione del Settore Affari Giuridici del Territorio per i profili di legittimità, si è espresso nel senso di ritenere il progetto preliminare presentato dalla Porto Pegli s.r.l., alla luce delle sopravvenute previsioni del PTC della Costa e del PUC in itinere, ammissibile all'ulteriore fase del procedimento a condizione che siano osservate le prescrizioni riportate nel voto n. 107;

- il Settore Valutazione di Impatto Ambientale, a rinnovazione del pronuncia di verifica screening di cui al D.D. n. 4209/2006, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Liguria n. 467/2011, con Decreto Dirigenziale si è espresso nel senso di ritenere non ammissibile la proposta progettuale presentata dalla società Marina service S.p.A. per contrasto con la pianificazione di bacino di riferimento (P.d.B. Ambiti 12 e 13), nonché di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti presentati dalle società Porto Pegli S.r.l. e Bagni Castelluccio S.r.l., a condizione che la progettazione definitiva ottemperi alle prescrizioni indicate nel ridetto decreto;

Di seguito si riportano, per estratto, le seguenti considerazioni e valutazioni, fatte proprie dalla D.G.R. innanzi richiamata:

- il **Comitato Tecnico Regionale per il Territorio**, adunanza Generale del 14.4.2014, voto n. 107 (costituente parte integrante e sostanziale della DGR 615/2014):

“Come in premessa rappresentato, avuto riguardo al fatto che la sentenza del TAR pur avendo annullato gli atti della Conferenza di Servizi, non ha accolto le censure del ricorso relative agli atti valutativi comunali e regionali, si ritiene di confermare l'istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti nel procedimento, agli atti degli stessi, che peraltro di seguito si riassume nei suoi punti conclusivi, la quale ha portato a ritenere ammissibile all'ulteriore fase del procedimento il progetto presentato da Porto Pegli s.r.l., in quanto maggiormente idoneo a soddisfare gli interessi pubblici volti alla valorizzazione turistica ed economica dell'ambito, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione, rispetto alle istanze concorrenti.

In sintesi:

Il progetto Società Ma.ri.na. Service Genova S.p.A. è stato ritenuto non ammissibile alla successiva fase del procedimento volto all'approvazione del progetto definitivo ex art. 6 del D.P.R. 509/97 in quanto:

dal punto di vista urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale prefigura soluzioni in contrasto con le previsioni e gli obiettivi generali stabiliti dal PUC presentando elementi di incongruità e di criticità (ci si riferisce in particolare alla previsione di una grande struttura di vendita, alla eccessiva altezza ed ingombro delle volumetrie previste ed alla inadeguata risoluzione della viabilità veicolare e pedonale interna) tali da poter determinare una forte compromissione delle attuali caratteristiche fisiche e funzionali del paraggio esistente e, quindi, del paesaggio costiero interessato, non superabili attraverso prescrizioni di mitigazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

in rapporto al PTC della Costa, prevede un assetto di eccessivo impatto sul profilo costiero e non risolve in maniera efficace la problematica dell'accessibilità della struttura portuale dall'Aurelia, costituente elemento irrinunciabile delle previsioni del Piano; dal punto di vista idraulico prefigura soluzioni inammissibili in base al vigente Piano di Bacino stralcio ambiti 12 –13;

Il progetto Società Bagni del Castelluccio S.r.l. è stato ritenuto non ammissibile alla ridetta successiva fase del procedimento in quanto:

- dal punto di vista paesistico-ambientale, non risolve, anche sotto il profilo tipologico e formale, il rapporto con l'intorno, proponendo in prossimità della rocca del Castelluccio (gravata da vincolo ex D.lgs 22-1-2004 n.42 e s.m.), una aggregazione disorganica di elementi edilizi, non coerente con i valori di pregio dell'area e che non persegue una riqualificazione complessiva delle preesistenze;
- dal punto di vista funzionale, e in riferimento al Piano Territoriale della Costa con particolare attenzione ai parametri da assumere a riferimento (organizzazione dello specchio acqueo, viabilità esterna ed accessi, parcheggi, servizi igienici, reti tecnologiche, piazzale di manutenzione, impianti a rete), la struttura progettata risulta oggettivamente non coerente con la natura di approdo turistico prevista da tale Piano configurandosi più come una passeggiata a mare con ormeggi che come un vero porticciolo turistico.

Il progetto Società Porto Pegli S.r.l. è stato ritenuto ammissibile alla successiva fase del procedimento, sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesistico e ambientale ma con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:

- l'assetto previsto risolve efficacemente nel complesso gli aspetti tipologici, formali e funzionali e le valenze paesistiche ambientali del luogo;
- in rapporto al Piano Territoriale della Costa risolve in maniera coerente la problematica dell'accessibilità alla struttura portuale dall'Aurelia, peraltro da sviluppare nei termini precisati nella prescrizione di seguito indicata;
- risulta in sostanziale coerenza con le previsioni del vigente PUC, fermo restando la variante al PUC indicata nel punto 2 delle valutazioni, da approvarsi nella successiva fase del procedimento.”

- il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio ha inoltre precisato le prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione definitiva:

“sotto il profilo pianificatorio ed urbanistico:

Il progetto definitivo dovrà rappresentare l'assetto urbanistico territoriale di tutto il tratto di litorale interessato dal settore 6c del Distretto Aggregato Nuovo Porto e Litorale Prà – Pegli del PUC di Genova, comprese le opere a mare;

relativamente ai posti barca, dovrà essere riservata una quota del 10% per il transito; tali posti barca non potranno coincidere con quelli riservati alla nautica sociale (circoli amatoriali, associazioni sportive);

sotto il profilo viabilistico:

dovrà essere sviluppata la soluzione che prevede un accesso alla struttura portuale da ponente, attraverso l'esistente sottopasso ferroviario, tenendo conto dello spostamento a mare della linea ferroviaria ormai realizzato e concordando il progetto con il Comune di Genova per quanto riguarda la previsione della rotonda sull'Aurelia;

sotto il profilo paesaggistico:

dovrà essere ridotto l'addensamento dei volumi di levante mediante una redistribuzione e/o una riduzione degli stessi;

dovrà essere ridotta l'estensione della piastra di levante;

dovranno essere incrementate le aree verdi che appaiono isolate ed episodiche anche valutando l'eventuale possibilità di ridurre i parcheggi a raso;

sotto il profilo idraulico e ambientale:

dovranno essere prodotti approfondimenti progettuali relativi alla idonea caratterizzazione qualitativa dei sedimenti derivati da eventuali dragaggi e alle ipotesi di riutilizzo o smaltimento degli stessi;"

- il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio ha infine espresso le valutazioni conclusive alla luce degli adeguamenti presentati da Porto Pegli s.r.l. in data 6.5.2013:

“Si confermano le valutazioni sopra descritte che hanno portato a ritenere ammissibile all'ulteriore fase del procedimento il progetto presentato da Porto Pegli s.r.l., per quanto non superato dalle sopravvenute previsioni pianificatorie e urbanistiche, in quanto dette previsioni non mutano sostanzialmente sia le risultanze istruttorie sia le prescrizioni di cui sopra, e si da atto che gli adeguamenti progettuali sopra descritti sono coerenti con le ridette modifiche pianificatorie e urbanistiche per le seguenti motivazioni:

Con riferimento alle indicazioni del Piano della Costa, da ultimo modificato con DCR 7/2014:

- la base nautica di Pegli viene confinata nel tratto di costa già artificializzato per la presenza della massicciata ferroviaria, escludendo pertanto l'interessamento dei tratti di costa alle due estremità che ancora mantengono carattere naturale, senza previsione della sistemazione dei pontili nello specchio acqueo antistante la Rocca del Castelluccio;
- il progetto del nuovo impianto nautico ottempera alla necessità che la zona del “Risveglio” non subisca modificazioni della configurazione attuale del profilo di costa;
- il progetto si sviluppa a ponente di tale ambito con opere di radicamento a terra che non alterano il profilo della costa nel tratto indicato e limita i collegamenti a levante a sole percorrenze pedonali, consentendo il proseguimento della passeggiata a mare verso il centro di Pegli;
- è stata eliminata la grossa struttura volumetrica di levante e i volumi previsti in alternativa sono ridotti a quelli strettamente necessari per i servizi essenziali alla base nautica;
- l'eliminazione della piastra di levante e dell'autorimessa in struttura consente il mantenimento delle visuali libere dall'Aurelia;
- non sono previsti nuovi significativi riempimenti a mare e i volumi e le strutture legate al porticciolo sono state collocate nella fascia sottostante all'Aurelia;
- l'eliminazione dell'accesso carrabile di levante e la realizzazione del collegamento pedonale, nonché l'eliminazione della autorimessa, comportante una notevole riduzione di parcheggi (che passano da circa 500 a circa 300) privilegia una modalità di accesso alternativa all'uso dell'automezzo privato, con una previsione di parcheggi che non eccede il nuovo parametro introdotto dalla variante al Piano della Costa, in salvaguardia, il quale prevede un numero totale di posti auto nei porti turistici non superiore all'80% dei posti barca (che a fronte degli adeguamenti risultano ridotti a circa 411 unità).

Con riferimento alle indicazioni del Progetto Preliminare di PUC, adottato con DCC 92/2011

Il progetto risulta coerente con le indicazioni del Preliminare di PUC, il quale ricalca le indicazioni del PTC della Costa, in particolare:

- per quanto riguarda la valorizzazione del litorale e la conservazione degli elementi di valore costitutivi del paesaggio, per introdurre funzioni legate alla fruibilità pubblica della costa; la previsione delle strutture funzionali all'attività della nautica e la collocazione dei volumi strettamente

necessari in una fascia parallela e sottostante all'Aurelia senza emergere dalla quota del marciapiede e senza interferire con le visuali dai punti panoramici;

- per quanto riguarda la percorribilità pedonale a mare su tutto l'arco costiero, in quanto l'inserimento in progetto della passeggiata a levante consente il completamento del tracciato verso ponente;

Per le motivazioni sopra riportate, si ritiene che il progetto preliminare presentato dalla Porto Pegli s.r.l., ferma restando l'acquisizione del pronunciamento di screening, alla luce delle sopravvenute previsioni del PTC della Costa e del PUC in itinere, sulla base della documentazione progettuale rappresentativa degli adeguamenti sopra richiamati sia ammissibile all'ulteriore fase del procedimento a condizione che siano osservate le prescrizioni sopra riportate, da apportare nel progetto definitivo, per quanto non superato dalle sopravvenute previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica sopra descritta.

In particolare, per quanto concerne l'incremento delle aree verdi di uso pubblico si prescrive che, alla luce della prevista sistemazione, le stesse siano collocate anziché dalla parte della massicciata ferroviaria dal lato a mare verso la banchina prevedendo anche un percorso ciclabile.

Inoltre, se nel progetto definitivo sarà confermata l'opera di protezione a levante, si prescrive di conferirle un disegno meno rigido maggiormente raccordato alla linea di costa.”

- il **Dipartimento Ambiente Settore Valutazione Impatto Ambientale** della **Regione Liguria** con Decreto Dirigenziale N. 1389 del 21/05/2014, anch'esso integralmente richiamato con la D.G.R. innanzi citata, avente ad oggetto: “Art. 10 l.r. n. 38/1998. Verifica screening progetti preliminari porto turistico in Genova Pegli. Proponenti Marina Service Genova S.p.A., Porto Pegli S.r.l., Bagni Castelluccio S.r.l. Ottemperanza sentenza T.A.R. Liguria n. 467/2011.”:

- considerato, altresì, che non sono sopravvenuti nuovi elementi né sotto il profilo pianificatorio, né sotto il profilo ambientale, tali da determinare una mutazione dello stato dei luoghi rilevante ai fini della valutazione sui progetti presentati;

- ritenuto, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Liguria n. 467/2011, di rinnovare la pronuncia di verifica screening sui progetti preliminari, come presentati dalle società Porto Pegli S.r.l. e Bagni Castelluccio S.r.l., confermando le valutazioni già rese con il D.D. n. 4209 del 29.12.2006;

- dato atto, infine, che l'atto è stato sottoposto alla verifica di legittimità del funzionario competente;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a rinnovazione del pronuncia di verifica screening di cui al D.D. n. 4209/2006, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Liguria n. 467/2011, sui progetti relativi alla realizzazione di una struttura per la nautica da diporto, nella zona tra il Castelluccio ed il Risveglio in Genova Pegli, presentati dalle società Porto Pegli S.r.l. e Bagni Castelluccio S.r.l., a condizione che la progettazione definitiva:

quanto al progetto presentato dalla Porto Pegli S.r.l.

a) sia estesa all'intero ambito previsto dal PUC, quindi a comprendere la rocca del Castelluccio, di cui deve essere prevista la riqualificazione, ai fini di garantire il riordino complessivo dell'ambito e la continuità con le previsioni di cui al SAU della fascia di rispetto fra il rio s. Michele ed il Castelluccio (DCC 79/2002);

b) modifichi l'ingombro delle strutture a mare in modo da allinearle con quello previsto dal SAU del settore 3—Consorzio Pegli Mare, come riportato sulle tavole di progetto;

c) risolva in modo positivo l'interazione degli spazi pubblici (passeggiata) con la viabilità e gli spazi tecnici e le attività portuali anche valutando l'alternativa progettuale della connessione via-

bilistica del piano rialzato a parcheggi scoperti con il livello di banchina, ai fini della gestione del traffico su un unico senso di marcia;

d) analogamente risolva il tema della connessione a levante salvaguardando la costa rocciosa e gli scogli esistenti, passando comunque attraverso una revisione riduttiva dei volumi e delle superfici previste;

e) potenzi le connessioni pedonali del porto con l'abitato retrostante recuperando/riqualificando ed integrando nei percorsi i passaggi pedonali esistenti, valutando anche l'opportunità di realizzarne di nuovi;

f) approfondisca gli aspetti di fondazione delle opere e preveda, dettagliandolo, il programma di indagini geognostiche di cui alla relazione geologica;

g) preveda per la realizzazione dei riempimenti l'utilizzo prioritario di materiali di recupero (terre e rocce da scavo, inerti da demolizione) opportunamente selezionati e/o trattati. Si richiamano le DGR n. 955/2006 e n. 878/2006;

h) preveda e localizzi le vasche per la raccolta delle acque piovane, i servizi di raccolta delle acque di sentina, degli oli esausti, delle acque nere delle imbarcazioni, delimiti le lavorazioni permesse negli spazi tecnici, nonché definisca le modalità di gestione dei residui solidi e liquidi e le eventuali emissioni in atmosfera;

i) valuti la possibilità di utilizzare le acque del rio Sacchi-Grillè, per l'irrigazione o altri usi per cui si rivelassero idonee;

j) preveda il convogliamento delle acque di dilavamento delle superfici esterne ed il trattamento delle acque di prima pioggia;

k) approfondisca il tema della circolazione idrica interna, anche in considerazione della presenza dello scarico a mare del rio Sacchi-Grillè, eventualmente individuando soluzioni che favoriscano il ricambio;

l) preveda la realizzazione delle opere prevalentemente da mare;

m) preveda a regime una campagna di rilevamento acustica che riscontri l'effettivo rispetto dei limiti di zona;

n) preveda cautele gestionali per la fase di cantiere, atte a contenere la dispersione di polveri, le emissioni acustiche, l'impatto del traffico;

quanto al progetto presentato dalla Bagni Castelluccio S.r.l.

a) preveda la riqualificazione della rocca del Castelluccio;

b) chiarisca ed ottimizzi le modalità di accesso, garantendo tra l'altro la fruizione dei parcheggi pubblici;

c) risolva in modo positivo l'interazione degli spazi pubblici (passeggiata) con la viabilità e gli spazi a parcheggio;

d) potenzi le connessioni pedonali del porto con l'abitato retrostante recuperando/riqualificando passaggi pedonali esistenti, valutando anche l'opportunità di realizzarne di nuovi;

e) approfondisca gli aspetti di fondazione delle opere e preveda, dettagliandolo, il programma di indagini geognostiche di cui alla relazione geologica.

f) preveda per la realizzazione dei riempimenti l'utilizzo prioritario di materiali di recupero (terre e rocce da scavo, inerti da demolizione) opportunamente selezionati e/o trattati. Si richiamano le DGR n. 955/2006 e n. 878/2006;

g) preveda e localizzi i servizi di raccolta delle acque di sentina, degli oli esausti, delle acque nere delle imbarcazioni, delimiti le lavorazioni permesse negli spazi tecnici, nonché definisca le modalità di gestione dei residui solidi e liquidi e le eventuali emissioni in atmosfera;

h) preveda il convogliamento delle acque di dilavamento delle superfici esterne ed il trattamento delle acque di prima pioggia;

- i) approfondisca il tema della circolazione idrica interna, e dell'apporto dei sedimenti e del loro comportamento all'interno dello specchio acqueo in considerazione della presenza del rio Sacchi;
 - j) sviluppi il tema del verde ampliando e valorizzando le superfici ad esso dedicate, prevedendo la piantumazione di specie spontanee e/o ornamentali specificamente adattate all'ambiente costiero e poco idroesigenti;
 - k) valuti la possibilità di utilizzare le acque del rio Sacchi-Grillè, per l'irrigazione o altri usi per cui si rivelassero idonee;
 - l) preveda la realizzazione delle opere prevalentemente da mare;
 - m) preveda a regime una campagna di rilevamento acustica che riscontri l'effettivo rispetto del limite di zona.
 - n) preveda cautele gestionali per la fase di cantiere, atte a contenere la dispersione di polveri, le emissioni acustiche, l'impatto del traffico. Le opere dovranno comunque essere realizzate prevalentemente da mare.
2. di dichiarare inammissibile il progetto presentato dalla Marina Service Genova S.p.A. in quanto in contrasto con le norme di Piano di Bacino stralcio per gli ambiti 12— 13;
 3. di stabilire che i proponenti trasmettano al Settore VIA, l'accettazione delle prescrizioni di cui sub 1 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 4. di stabilire, inoltre, che il proponente ammesso alla successiva fase progettuale provveda:
 - a) a trasmettere la documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni di cui sub 1. al settore VIA nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 6 del DPR n. 509/97, ai fini della successiva verifica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo
 - b) di comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova la data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 3 delle Norme tecniche per la procedura di verifica screening, di cui alla D.G.R. n. 1661/2013, la pronuncia di verifica screening acquista efficacia ad avvenuta positiva verifica, da parte del Settore Valutazione di impatto ambientale, dell'integrale ottemperanza alle prescrizioni di cui sub 1, ovvero alla scadenza del termine di trenta giorni di cui al punto 4 lettera a);
 6. di disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Conclusivamente con la citata D.G.R. n. 615 del 23.5.2014 la Regione Liguria, “ritenuto che sulla base delle considerazioni sopra espresse e per le motivazioni in dettaglio specificate nel citato voto n. 107/2014, possa esprimersi la seguente valutazione sotto il profilo pianificatorio, urbanistico e paesistico-ambientale:

- in relazione al progetto presentato dalla soc. Porto Pegli S.r.l., ammissibilità all'ulteriore corso della procedura, volta all'approvazione del relativo progetto definitivo ex art. 6 del D.P.R. 509/1997, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nel ridetto voto e nel Decreto Dirigenziale del Settore Valutazione di Impatto Ambientale;
- in relazione ai progetti presentati dalla Marina Service Genova S.p.A. e da Bagni Castelluccio S.r.l., non ammissibilità all'ulteriore corso della procedura;”

ha deliberato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 509/1997, sui progetti preliminari in premessa indicati, volti alla realizzazione di un approdo per la nautica da diporto in loc. Pegli nel Comune di Genova - per le motivazioni indicate nel voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 107 del 14.4.2014, le seguenti valutazioni:

- progetto presentato dalla soc. Porto Pegli S.r.l., ammissibile all'ulteriore corso, subordinatamente all'osservanza, in sede di progettazione definitiva, delle prescrizioni in premessa riportate;
- progetti presentati dalla Marina Service Genova S.p.A. e da Bagni Castelluccio S.r.l., non ammissibili all'ulteriore corso;

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio o suo delegato di manifestare la presente determinazione nell'ambito della Conferenza deliberante di cui al ridetto art. 5 del D.P.R. 509/1997.”

- la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria**, con nota prot. n. 33548 del 15 novembre 2013, ha ribadito in questa fase i pareri già espressi con note prot. 8235 del 10/01/2005 e prot. 32661 del 31/10/2012 segnalando che si riserva di esprimere il successivo parere di competenza in una fase di definizione di maggior dettaglio ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004 rispettivamente ai sensi del vincolo monumentale “Fortilizio Castelluccio a Pegli” con D.M. del 7/06/1940 e ai sensi del D.M. 13/02/1953 e in quanto soggetta a tutela per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 42/04;

- la **Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio Controllo e Gestione del Territorio** con nota Prot. N. 46093 8 maggio 2014:

“Si prende atto, dall'esame della documentazione progettuale volta a dimostrare la compatibilità del progetto preliminare con le mutate condizioni pianificatorie presentata in data 06/05/2013 dalla Società Porto Pegli s.r.l., e trasmessa dal Comune di Genova in data 23/07/2013 che, tra le varie modifiche apportate, è stata eliminata la struttura a due piani che si sviluppava lungo il fronte del porticciolo, limitando la presenza dei posti auto a quelli di servizio del futuro porto turistico disposti al piano banchina. Alla foce del rio Sacchi-Grillè verranno realizzati quindi solo il ponte carrabile e la passerella pedonale alla stessa quota della banchina, senza l'ulteriore struttura a piano sopraelevato prevista inizialmente. Con riferimento alla Vostra nota prot. n.95596 del 31/03/2014, con la quale l'Amministrazione Comunale manifesta l'intenzione di indire la seduta conclusiva della procedura di conferenza dei servizi in oggetto, si rende noto, per quanto riguarda l'aspetto di competenza dello scrivente Servizio, che la soluzione proposta risulta compatibile e conforme alla normativa di difesa del suolo vigente. Nell'ambito del perfezionamento del progetto definitivo si chiede che vengano forniti una relazione idraulica, dalla quale si possano evincere i franchi idraulici relativi alle strutture in attraversamento poste alla foce del rio, nonché un programma contenente la frequenza e le modalità operative degli interventi di manutenzione alla foce (quali ad esempio le modalità di dragaggio). Si evidenzia inoltre fin d'ora che la manutenzione alla foce del Rio Sacchi-Grillè sarà a carico dal soggetto proponente la realizzazione del porto turistico.”

Rilevato che:

- **la seduta di conferenza deliberante si è svolta in data 28/5/2014;**

- alla parte dibattimentale della seduta sono stati ammessi a partecipare i Soggetti privati Porto Pegli S.r.l. e Bagni Castelluccio S.r.l. che sono intervenuti con dichiarazioni verbalizzate;

- in tale sede è stato dato atto dei pareri pervenuti come sopra descritti e della nota del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Ufficio prevenzione incendi** – prot. 120205 del 21/05/2014 - che ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla riunione confermando i pareri ove si precisa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che non è possibile esprimere un parere tecnico atteso che gli elaborati grafico descrittivi non contengono gli elementi di cui al D.M. 07/08/2012 al fine di valutare la conformità delle presunte attività insediate (nota prot. 4620 del 9/12/2003; nota prot. 2766 del 24/08/2004; nota prot. 15746 del 13/08/2013);

- inoltre sono state verbalizzate le posizioni espresse da:

- **Autorità Portuale** conferma quanto già dichiarato nella seduta del 6/12/2012;

- **Mediterranea delle Acque** conferma i precedenti pareri espressi;

- **A.S.TER.** si esprimerà sulla fase di progettazione di dettaglio dell'intervento per quanto di competenza;

- il rappresentante della **Capitaneria di Porto**, in riferimento alle sue competenze, ha ritenuto che nulla osta alla conferma delle posizioni favorevoli espresse nel corso dell'istruttoria circa la realizzazione di un porticciolo a Pegli, avuto riguardo al livello di progettazione di cui trattasi; richiamando inoltre quanto già espresso nei precedenti lavori di Conferenza ed in particolare la necessità di acquisire da parte della Società ammessa alla successiva fase, i richiesti studi ed approfondimenti tecnico nautici in fase di progettazione definitiva;

Rilevato infine che la Conferenza di Servizi conclusivamente ha:

- approvato, conformemente a quanto dispone l'art. 5 comma 6 del D.P.R. 509/97, l'ammissione alle fasi successive del procedimento, attivato ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, della proposta presentata dalla Porto Pegli s.r.l. sulla base delle motivazioni contenute nei pareri ed atti istruttori resi dagli Enti, per le rispettive competenze, come anche citati nel verbale della seduta del 28/05/2014;

- richiamato le condizioni e prescrizioni poste per la redazione del progetto definitivo;

Visti i verbali delle sedute del 16 dicembre 2003, del 25 agosto 2011, del 6 dicembre 2012 e del 28 maggio 2014;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 4 marzo 2015 è stato adottato il progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale che, confermando le indicazioni del progetto preliminare, ricomprende l'area interessata dal progetto dell'approdo nautico in oggetto all'interno Ambito Complesso per la Valorizzazione del Litorale (ACO-L) -Arco Costiero di Riqualficazione Litorale Prà ,Pegli – che contempla l'inserimento della stessa struttura nautica ponendosi come obiettivo la valorizzazione del litorale;

Per quanto sopra esposto, viste le risultanze della seduta della Conferenza di Servizi istituita ai sensi del D.P.R. 509/97 svoltasi in data 28/05/2014 e sulla base delle motivazioni esplicitate negli inerenti atti che si intendono a tal fine integralmente richiamati

IL DIRETTORE

DETERMINA

1) di individuare, secondo le risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, come meglio esplicitato nelle premesse, la proposta presentata dalla Porto Pegli s.r.l. quale istanza ammessa alle successive fasi della procedura;

2) di invitare al contempo l'operatore ad attenersi alle singole e specifiche prescrizioni contenute negli atti richiamati nelle premesse e eventuali rispettivi allegati, oltre ad ottemperare a quanto previsto sotto il profilo procedurale dall'articolo 6 del D.P.R. 509/97;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di dare atto che il progetto definitivo avente valore e contenuto di P.U.O., sarà approvato nei modi previsti dall'art.6 del D.P.R. 509/97;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e che sarà oggetto delle forme di pubblicazione previste dal D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
Dott. Arch. Silvia Capurro